

**Osservazioni al documento di consultazione  
"Modifiche alle disposizioni in materia di  
«Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e  
finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari  
e clienti» – Recepimento della Payment Account  
Directive (PAD)"**

25 febbraio 2019

## 1. Premessa e considerazioni generali

L'Associazione Bancaria Italiana è particolarmente interessata a partecipare alla consultazione – avviata da codesta Autorità ai fini del completo recepimento della Direttiva 2014/92/UE (cd. *Payment Accounts Directive* o "PAD") – su alcune modifiche alle Disposizioni in materia di "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*" (Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni).

Il tema della trasparenza è elemento fondamentale per rafforzare il rapporto fiduciario tra intermediari e clienti. Per raggiungere tale obiettivo, la trasparenza deve essere connotata da elementi di massima chiarezza e semplicità. Per questo motivo l'ABI sta sviluppando con le Associazioni dei consumatori un apposito progetto denominato "Trasparenza semplice".

La risposta dell'ABI, oltre a rappresentare commenti e osservazioni puntuali sul testo posto in consultazione, più in generale intende avanzare proposte volte ad **accrescere la chiarezza** e la **semplicità della documentazione di trasparenza**, riprendendo anche quanto, proprio nell'ambito del **progetto "Trasparenza semplice"**, ABI e le Associazioni dei Consumatori hanno già condiviso sul tema.

Preliminarmente va rammentato che il complesso *iter* di recepimento della PAD nel nostro ordinamento, iniziato circa due anni fa, ha previsto (e prevede tuttora) **diversi tempi di attuazione**, nonché **molteplici adempimenti e adattamenti della documentazione di trasparenza** di cui le banche e gli intermediari finanziari dovranno tener conto, adeguando, in differenti periodi temporali, le proprie procedure.

Gli interventi ora proposti dall'Autorità di Vigilanza mirano ad adeguare le Disposizioni di Trasparenza alle novità introdotte dalla PAD, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37, ai sensi del quale la Banca d'Italia è tenuta ad emanare apposite disposizioni volte ad **assicurare la trasparenza** e la **comparabilità delle spese** legate a un conto di pagamento, stimolando la concorrenza tra gli intermediari.

Al fine di completare il recepimento della PAD – come si legge anche nella Premessa del documento oggetto della presente consultazione – le attuali Disposizioni di Trasparenza vengono modificate con riguardo a:

- la documentazione relativa all'**informativa precontrattuale e contrattuale**;
- la documentazione relativa all'**informativa periodica**;
- la **terminologia** impiegata nel **Prototipo di foglio informativo** del conto corrente offerto ai consumatori (**allegato 4A**).

In particolare, gli interventi oggetto della consultazione – come riconosciuto da codesta Autorità – “*modificano le Disposizioni per assicurare il corretto impiego da parte dei PSP*” della documentazione di trasparenza di matrice europea (*Fee Information Document* – Documento Informativo sulle Spese o **FID** e *Statement of Fees* – Riepilogo delle Spese o **SoF**), “*nonché per effettuare il necessario coordinamento della normativa europea con la preesistente disciplina nazionale in materia di informativa precontrattuale e periodica*”.

Inoltre, si procede ad adeguare il Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori per tenere conto della **terminologia standardizzata** relativa ai servizi collegati al conto di pagamento più rilevanti nella maggioranza degli Stati membri.

## **2. Contesto nazionale di recepimento della PAD e conseguente implementazione da parte degli intermediari**

L’attuazione della PAD è stata realizzata nel nostro ordinamento attraverso un intervento normativo (D. Lgs. n. 37/2017) che ha novellato il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)<sup>1</sup>.

La Sezione I (*Trasparenza e comparabilità delle spese*), del Capo II-ter (*Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento*), del Titolo VI del TUB contempla, tra l’altro, previsioni relative alla **terminologia standardizzata**

---

<sup>1</sup> Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37 ha introdotto il capo II-ter (“Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento”) nel titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario o TUB). In attuazione del TUB, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia hanno emanato proprie disposizioni riguardanti il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento (c.d. “trasferimento coatto”) e il conto di base.

Si è ancora in attesa dell’emanazione delle disposizioni del MEF in merito ai siti web di confronto.

La terminologia standardizzata stabilita dall’EBA è stata recepita dagli Stati membri attraverso liste nazionali, definite in base alle caratteristiche e alle specificità dei diversi mercati. In attuazione della PAD, la lista nazionale italiana è stata pubblicata dalla Banca d’Italia nel mese di aprile 2018.

**europea** (art. 126-*undecies*)<sup>2</sup>, all'**informativa precontrattuale** e alle **comunicazioni periodiche** (art. 126-*duodecies*)<sup>3</sup>.

Tenuto conto del nuovo quadro normativo, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento (nel seguito solo, collettivamente, PSP) **di recente** (entro il 31 gennaio 2019) **hanno adeguato la propria documentazione precontrattuale**, pubblicitaria e i nuovi contratti, utilizzando la **terminologia standardizzata europea**, e inviando, per i contratti in essere, la relativa comunicazione ai consumatori.

Le vigenti Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d'Italia **già prevedono** che alla clientela siano forniti **documenti informativi** in tema di pubblicità e informazione precontrattuale (Fogli informativi, copia del contratto idoneo per la stipula, Documento di sintesi che costituisce anche frontespizio del contratto o ne è parte integrante) e di comunicazioni alla clientela (Estratto conto/Rendiconto, Documento di sintesi periodico).

Quindi, i nuovi documenti di matrice europea (FID e SoF), allo stato attuale, **non si sostituiscono, ma si aggiungono** ai correnti obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dal citato art. 126-*duodecies*, comma 2.

La proposta contenuta nel documento di consultazione, di prevedere una prima fase di interventi discrezionali degli intermediari sulle voci contenute nei documenti di derivazione nazionale, rischia di **compromettere l'obiettivo** stesso della normativa comunitaria che è volto **a favorire la**

<sup>2</sup> Per quanto riguarda la terminologia standardizzata, il citato art. 126-*undecies*, comma 3, prevede che "I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'art. 126-*duodecies* [informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche], nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori".

Al riguardo lo scorso 27 aprile la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet il documento "Direttiva PAD. Trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di pagamento. Terminologia standardizzata europea", contenente l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale che impiega la terminologia standardizzata definita dalla Commissione europea ai sensi della PAD. Il 31 gennaio 2018 sono entrati in vigore i tre Regolamenti della Commissione previsti ai sensi della Direttiva PAD contenenti le norme tecniche relative alla terminologia standardizzata e al formato standardizzato del Riepilogo delle spese (c.d. *Statement of Fees* - SoF) e del Documento informativo sulle spese (c.d. *Fee Information Document* - FID).

La Banca d'Italia nella predetta comunicazione, tra l'altro, ha precisato che i PSP "assicurano, entro il 31 gennaio 2019, l'utilizzo della terminologia standardizzata europea nella documentazione precontrattuale, pubblicitaria e nei nuovi contratti" e che "per i contratti in essere dovrà essere inviata, entro la stessa data, la relativa comunicazione ai consumatori".

<sup>3</sup> Con riferimento all'informativa precontrattuale e alle comunicazioni periodiche, l'art. 126-*duodecies* del TUB stabilisce che: (i) "I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente attraverso un «Documento Informativo sulle spese» [*Fee Information Document* o FID] e un «Riepilogo delle spese» [*Statement of Fees* o SoF] in conformità alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione Europea [...]" (comma 1); (ii) "Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei Capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia" (comma 2) e "sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia" (comma 4).

Il citato art. 126-*duodecies* del TUB "si applica decorsi 180 giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione" (sulle quali codesta Autorità ha avviato la consultazione).

**comprensibilità e la comparabilità delle offerte** da parte del consumatore.

Vi è un rischio concreto che a livello nazionale si crei per il consumatore un **eccesso di informazione non perfettamente comparabile**, che potrebbe **disorientarlo** a causa della **sovrapposizione di una pluralità di documenti di trasparenza** (tra loro ridondanti) che gli sono forniti sia in fase precontrattuale e contrattuale sia in fase di rendicontazione periodica (FID, foglio informativo, documento di sintesi e documento allegato al documento di sintesi; SoF ed estratto conto). Si otterrebbe un risultato opposto a quanto perseguito negli anni dalla normativa di trasparenza (chiarezza, comprensibilità, confrontabilità) e dalla richiamata serie di iniziative congiunte dell'ABI e delle Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU in tema di "Trasparenza Semplice".

A ciò si aggiunga che continui interventi sulla documentazione di trasparenza, sempre più ravvicinati nel tempo e ciascuno con propri momenti di attuazione, comportano **un ulteriore aggravio di oneri di implementazione** in termini procedurali, di manutenzione e di spedizione.

Al riguardo, va sottolineato come sia necessario – anche nella declinazione delle regole di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari – **evitare divari normativi** che possano concorrere a incidere sulla competitività delle imprese bancarie e degli altri prestatori di servizi di pagamento operanti in Italia rispetto a quelli operanti all'estero.

I divari normativi si traducono, infatti, in **maggiori costi per gli intermediari e, per i consumatori, in maggiori difficoltà di comprensione e/o di comparabilità** delle informazioni contenute nella documentazione di trasparenza dei servizi bancari.

Si auspica pertanto che l'adeguamento alle Disposizioni di Trasparenza preveda **costi congrui e sostenibili** per il mondo bancario, specie nell'ottica di rendere fruibile, comprensibile e confrontabile la predetta documentazione da parte della clientela interessata.

### **3. Fasi di implementazione della disciplina di Trasparenza**

Ad avviso di ABI **potrebbe risultare opportuno che l'Autorità:**

- operi con tempestività una complessiva razionalizzazione e semplificazione della documentazione di trasparenza prevista a livello nazionale, tenendo conto complessivamente sia delle novità normative che hanno recentemente inciso (ad es. modifiche rese necessarie per il recepimento della Direttiva sui servizi di pagamento – PSD2) o che

potranno incidere a breve (ad es. revisione delle direttive sul credito al consumo – CCD e sui mutui – MCD, nonché prevista revisione della stessa direttiva PAD), sia delle funzioni intrinseche dei singoli documenti di Trasparenza;

- riconfermi, nell’ambito della predetta razionalizzazione/semplificazione, la natura e la funzione del FID – come previsto dalla disciplina europea e tenuto conto dell’esperienza maturata al riguardo in altri Stati membri – qualificandolo, alla stregua dell’attuale Foglio informativo, come documento non personalizzato. La normativa comunitaria, infatti, non qualifica il FID come documento personalizzato (cfr. articolo 4, comma 5, della PAD<sup>4</sup>), funzione già svolta a livello nazionale dalla copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e dal documento di sintesi;
- fornisca indicazioni di dettaglio (v. *infra* § 4) sulle informazioni da riportare nei singoli documenti di derivazione europea con riferimento ai servizi più rappresentativi a livello nazionale, collegati al conto di pagamento, al fine di salvaguardare il principio della confrontabilità e facilitare la predisposizione dei richiamati documenti.

In questo contesto, avendo riguardo alla scansione degli interventi, **I’ABI ritiene**, oltre che funzionale a preservare la richiamata *ratio* sottesa alla PAD, **che l’Autorità:**

- confermi una prima fase di intervento, in cui gli intermediari nel termine di 18 mesi – come peraltro rappresentato anche dalla Banca d’Italia nella Premessa del documento posto in consultazione – si adequino alle novità normative “funzionali a dare attuazione alle previsioni della PAD in materia di informativa precontrattuale e periodica”, e quindi, in particolare, forniscano al consumatore i nuovi documenti europei (unitamente a quelli nazionali già in uso), apportando a questi le sole modifiche relative alla nuova terminologia standardizzata e considerando il Documento Informativo sulle spese (FID) un documento contenente le condizioni economiche massime (Foglio informativo sintetico, non personalizzato);
- avvii fin da subito il confronto sulla rivisitazione complessiva della normativa di Trasparenza con le Associazioni dei Consumatori e il mondo bancario.

Ciò consentirebbe di valorizzare i lavori condotti con le stesse Associazioni dei Consumatori nei diversi cantieri del progetto “Trasparenza Semplice”, nonché di tener conto di tutte le recenti novità normative (evitando così molteplici e non omogenei interventi) e dell’evoluzione delle esigenze degli utenti e del mercato in un contesto digitale.

<sup>4</sup> L’articolo 4, comma 5, della PAD prevede che i PSP “mettono a disposizione dei consumatori in ogni momento il documento informativo sulle spese e il glossario. Essi sono forniti in modo facilmente accessibile, anche ai non clienti, (...)”.

Proprio in quest'ottica, ABI ritiene auspicabile che le risposte alle due domande poste da codesta Autorità "per acquisire primi elementi di valutazione" (e cioè le due questioni di carattere generale inerenti l'utilità o meno delle informazioni contenute nel Foglio informativo e nel Documento di sintesi) siano il frutto del menzionato **tavolo di confronto** tra la Banca d'Italia, le diverse Associazioni dei Consumatori ed il mondo bancario e finanziario, al fine di **rivedere complessivamente** il contenuto delle Disposizioni di Trasparenza.

L'ABI ritiene comunque opportuno **che sia la stessa Banca d'Italia a fornire puntuali e specifiche indicazioni agli operatori** per la predisposizione dei relativi documenti, al fine di renderli omogenei, e pertanto maggiormente comparabili da parte della clientela interessata, evitando al tempo stesso la ridondanza delle informazioni da fornire alla clientela stessa, riducendo il rischio di *compliance*.

\*\*\*\*\*

*Di seguito si riportano le osservazioni del mondo bancario e finanziario ai contenuti delle predette Disposizioni che non intendono peraltro diminuire l'importanza attribuita alla diversa impostazione richiesta dal mondo bancario e sin qui rappresentata nel presente documento.*

#### **4. Osservazioni alle specifiche proposte di modifica delle Disposizioni di vigilanza**

In via preliminare appare opportuno segnalare che gli aggiornamenti apportati alle Disposizioni in parola riguardano gli adempimenti relativi ai conti di pagamento ed intervengono principalmente su varie Sezioni delle Disposizioni stesse. Si tratta in particolare della Sezione II, relativa alla pubblicità ed informazione precontrattuale, della Sezione IV in merito alle comunicazioni alla clientela e della Sezione VI sui servizi di pagamento.

La complessiva lettura di tali Disposizioni pare peraltro far emergere qualche ulteriore spazio di intervento nell'ottica di realizzare il più ampio allineamento delle previsioni in esse contenute.

Può osservarsi ad esempio che in merito alle comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti è indicato nella Sezione IV che per i consumatori titolari di un conto di pagamento gli intermediari forniscono, tra l'altro, "con periodicità almeno annuale, un estratto conto riportante ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto" (cfr. pagg. 20 e 21), mentre nelle specifiche disposizioni contenute nella Sezione VI permane l'indicazione per cui, sebbene restino fermi gli obblighi previsti dalla Sezione IV, va trasmesso alla clientela un "estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in conto corrente".

Assicurare la complessiva coerenza nel testo delle Disposizioni di trasparenza, anche con l'allineamento per quanto più possibile delle previsioni contenute nelle singole Sezioni, può contribuire a definire un quadro coeso in cui sia agevole per gli intermediari adempiere al meglio alle previsioni in materia.

In merito poi agli specifici contenuti delle singole Sezioni delle Disposizioni poste in consultazione si rileva quanto segue.

## **Sezione II - Pubblicità e informazione precontrattuale**

### **Paragrafo 7. Documento di sintesi – nota (1)**

La nota (1) presente nella Sez. II, par. 7, precisa che “Nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, gli intermediari, nel riportare le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo, omettono le voci espunte dal documento di sintesi ai sensi della Sezione VI, paragrafo 4.1.1-bis”.

Al riguardo si chiede di chiarire il concetto di “voci espunte dal documento di sintesi” in quanto alla Sezione VI, paragrafo 4.1.1-bis non sembrerebbe esserci alcun riferimento.

Si chiede inoltre conferma che la previsione contenuta nella nota si riferisce al solo caso in cui gli intermediari utilizzino l'opzione del documento di sintesi per fornire l'informativa precontrattuale.

### **Sezione II, paragrafo 4 – Offerta fuori sede**

Si chiede di aggiornare il § 4, Sez. II sull'offerta fuori sede con un richiamo al FID, in quanto per i prodotti PSD2 la Sez. VI non contiene una disciplina propria per l'offerta fuori sede, ma si applica la disciplina di cui alla Sez. II, § 4, in virtù del rinvio operato dalla Sez. VI § 3.1.

### **Sezione II, paragrafo 8 – Indicatore sintetico di costo**

Al par. 8.1, Sez. II delle Disposizioni in consultazione è previsto che «Gli intermediari riportano un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC), calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5A: - nel foglio informativo e nell'estratto conto dei conti correnti destinati ai consumatori; - nel Documento informativo sulle spese dei conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori”.

Le modalità di calcolo dell'ISC (Allegato 5A) e la tabella (standardizzata) sull'ISC (Allegato 6 e 6A) da inserire nell'estratto conto riguardano il conto corrente e la relativa operatività e non ne sono state previste modifiche. Atteso dunque che gli Allegati 5A, 6 e 6A riportano ad oggi il riferimento al solo conto corrente e che – come previsto nella consultazione - l'ISC dovrà essere indicato anche per i conti di pagamento, si chiede conferma all'Autorità

che dal punto di vista della metodologia nulla muta e che nella versione finale delle disposizioni la terminologia sarà adeguata anche nei diversi altri allegati.

In particolare, andrebbero altresì chiariti i seguenti aspetti:

- se il calcolo dell'ISC debba riguardare anche le carte prepagate dotate di IBAN, in quanto conti di pagamento;
- in considerazione del fatto che l'ISC è calcolato tenendo conto di servizi ulteriori rispetto a quelli più rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, il suo inserimento nel FID potrebbe risultare non chiaro al consumatore;
- quale sia la Sezione del FID (considerato che il prototipo non è modificabile) in cui deve essere indicato l'ISC ed in particolare se si possa utilizzare la sezione "indicatore dei costi complessivi" (art. 11 Reg. UE 2018/34).

Inoltre, si evidenzia che al par. 7 della Sez. II è precisato che "il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori non riporta l'ISC". Da quanto indicato nel successivo par. 8 appare che anche per i conti di pagamento il documento di sintesi non debba riportare l'ISC. Si suggerisce pertanto, per maggior chiarezza, di integrare la citata disposizione come segue:

**"Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente e di conto di pagamento offerti ai consumatori non riporta l'ISC".**

A seguito dell'abrogazione della Convenzione sul Conto di base (non riportata tra le fonti normative elencate in sezione I, paragrafo 2) unitamente all'estensione, al conto di pagamento, dell'ISC del conto corrente (allegato 5 A) non è chiaro, per il calcolo dell'ISC del conto di base, se questo debba essere considerato conto "con sistema di tariffazione forfettario" (sezione II, paragrafo 8.1, punto 1) oppure "a consumo" o "in convenzione" (punti 2 e 3). Al riguardo si chiedono chiarimenti.

Infine, appare opportuno adeguare l'allegato 5A alla nuova terminologia standardizzata, in analogia a quanto fatto per l'allegato 4A.

#### **Sez. IV – Comunicazioni alla clientela**

Al par. 3.2 della Sezione IV delle Disposizioni in consultazione è previsto che:

"Ai consumatori titolari di un conto di pagamento, gli intermediari forniscono gratuitamente almeno una volta all'anno un documento denominato "Riepilogo delle spese", redatto in conformità al Regolamento UE 2018/33 del 28 settembre 2017. Gli intermediari forniscono altresì, con periodicità almeno annuale, un estratto conto riportante ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto (es. movimentazioni) e un documento di sintesi delle condizioni economiche applicabili al rapporto;

l'estratto conto e il documento di sintesi non riportano le condizioni economiche contenute nel Riepilogo delle spese".

In relazione a tale disposizione si evidenzia che nel modello standardizzato del SoF sono indicate le voci "totale interessi versati" e "totale interessi maturati" senza indicazioni circa la relativa compilazione. In caso di saldo del conto negativo per il cliente, alla luce del particolare regime nazionale di produzione degli interessi, appare in linea con la norma indicare nella sottovoce "totale interessi versati" gli interessi passivi addebitati al primo marzo dell'anno in corso e riportare alla voce "dettaglio degli interessi maturati sul conto" sia gli interessi debitori maturati nell'anno in corso (ma non ancora esigibili) sia gli eventuali interessi creditori. Si chiede di confermare la correttezza di tale impostazione.

#### **Sezione VI, par. 4.1.1-bis – Conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori - Servizi di pagamento**

Il par. 4.1.1-bis (Conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori), primo periodo, prevede che «Ai sensi dell'articolo 126-duodecies del T.U., nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, i prestatori di servizi di pagamento:- mettono a disposizione dei consumatori un "foglio informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3; - forniscono, in tempo utile prima della conclusione del contratto, un documento denominato "Documento informativo sulle spese", redatto in conformità al Regolamento UE 2018/34 del 28 settembre 2017».

Potrebbe risultare opportuno che l'Autorità specifichi le singole voci da riportare nel FID, oltre a quelle di cui all'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi connessi a un conto di pagamento, al fine di garantire una corretta comparabilità tra i conti di pagamento.

Nel secondo periodo del citato par. 4.1.1-bis è stabilito che "Le condizioni riportate nel Documento informativo sulle spese sono personalizzate, secondo quanto previsto dal contratto. Le condizioni economiche non indicate nel Documento informativo sulle spese, sono riportate, alternativamente: i) in un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7, che non riporta le condizioni economiche contenute nel Documento informativo sulle spese; le ulteriori informazioni indicate nel paragrafo 4.1.1 sono riportate nel documento di sintesi; ii) nella copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento informativo sulle spese, che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le condizioni economiche di cui al paragrafo 4.1.1 non indicate nel Documento informativo sulle spese sono riportate nel contratto".

Come indicato in premessa, si ritiene che – in linea con ciò che accade negli altri Stati membri, anche in base a quanto emerso da una verifica condotta a

livello europeo – il **FID** debba essere sicuramente qualificato come un **documento non personalizzato**, riportante le condizioni economiche nella misura massima applicata alla generalità della clientela, da mettere a disposizione della stessa e da affiancare al foglio informativo.

Inoltre, occorrerebbe che l’Autorità:

- fornisca indicazioni nel caso di duplicazione delle informazioni contenute nel FID, nel foglio informativo e nel fascicolo dei fogli informativi dei servizi accessori ai conti correnti offerti ai consumatori. In particolare, si chiede di specificare il livello di dettaglio della sezione “pagamenti” e di quella “altri servizi” in quanto in mancanza di indicazioni sembrerebbe che tutti i costi indicati nei fogli informativi dei servizi accessori debbano essere inseriti anche nel FID;
- confermi che, nel caso la banca preveda un’offerta modulare, intesa come la possibilità di abbinare al conto di pagamento altri prodotti e servizi in “n” combinazioni, sia possibile procedere con la redazione di un unico FID per il conto di pagamento che contenga tutti i servizi abbinabili (rientranti nell’elenco dei servizi più rappresentativi);
- chiarisca come le offerte valide per un determinato lasso di tempo debbano essere inserite nel FID;
- indichi se il tempo di conservazione del FID debba corrispondere a quello previsto per il foglio informativo;
- evidenzi che il FID non possa costituire il frontespizio della “copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula” in quanto documento non personalizzato.

Qualora si ritenesse invece di mantenere le indicazioni ad oggi contenute nel documento posto in consultazione, **si ritiene necessario che l’Autorità fornisca alcuni chiarimenti:**

- considerato che è previsto che il FID possa costituire il frontespizio della copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e che tale previsione non è però presente nel par. 5 (Contratti quadro) della menzionata Sez. VI, se anche i contratti (e non solo la copia idonea per la stipula) debbano avere il FID come frontespizio (nel caso in cui l’intermediario scelga tale opzione);
- se nel caso in cui il frontespizio sia il FID (e quindi la banca non allega il DDS) la stessa possa considerarsi esentata dall’invio del DDS periodico;
- la previsione per cui le condizioni riportate nel FID sono personalizzate “secondo quanto previsto dal contratto”, in quanto quest’ultimo non è stato ancora sottoscritto. L’unica lettura possibile è considerare tale documento un’informativa precontrattuale sulle condizioni che la banca ragionevolmente intende sottoscrivere e quindi riferito ad un momento

anteriore a quello della stipula del contratto. Si chiede conferma di tale interpretazione.

### **Terminologia adottata nel Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori (allegato 4A).**

Relativamente alle modifiche apportate al Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori di cui all'Allegato 4A, si formulano le seguenti richieste di chiarimento/modifiche:

1. **Classificazione dei Bonifici SEPA/Bonifici extra SEPA.** Dalla descrizione del servizio contenuta nella tabella dei principali servizi collegati al conto di pagamento pare che la classificazione dei bonifici sia fondata sul perimetro geografico e non sullo schema di pagamento SEPA Credit Transfer (SCT), né viene specificata la valuta (rilevante soprattutto per un bonifico extra-SEPA).

Ferma restando questa macro-distinzione (bonifico – SEPA/bonifico – extra SEPA), **si chiede conferma che il PSP possa:**

- **inserire ulteriori sottocategorie di bonifici, ciascuno con la relativa voce di costo** (ad es. "Bonifico SEPA intrabanca/infragruppo", "Bonifico SEPA istantaneo"; "Bonifico SEPA ricorrente"; "Bonifico SEPA urgente") e di specificare la valuta degli stessi (ad es. "Bonifico extra-SEPA in euro"; "Bonifico extra-SEPA in valuta"; "Bonifico in valuta");
- **distinguere, sotto la macro-voce "bonifico SEPA" oppure "bonifico extra-SEPA", ulteriori sotto-voci, senza dovere includere nella denominazione delle stesse le parole "SEPA/extra-SEPA".** Quindi, per il Bonifico SEPA, indicare ad esempio: Bonifico SCT, Bonifico SCT Istantaneo, Bonifico urgente, etc.; per il Bonifico extra-SEPA, indicare: Bonifico in euro, Bonifico in divisa diversa dall'euro, etc.

In linea generale, al fine di contemperare la denominazione unitaria per genere di servizi e l'esistenza di diversi servizi contenuti in una medesima "macro-categoria", ciascuno con le proprie condizioni economiche, **la banca può valutare l'opportunità di inserire sottocategorie di ciascun servizio. Analoga soluzione** dovrebbe poter essere adottata **anche con riferimento agli SDD.**

2. **Messa a disposizione del glossario.** L'art. 126-duodecies, comma 3, prevede che i PSP mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nel FID e nel SoF, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.

Si chiede conferma che tale adempimento possa ritenersi assolto anche **modificando e integrando la Legenda contenuta nel prototipo di Foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori** (Allegato 4A alle Disposizioni di Trasparenza) ed ogni altro foglio informativo eventualmente pertinente.

3. **Rilascio di una carta di debito e Rilascio di una carta di credito.** In relazione a tali voci si chiede conferma della possibilità di adottare un'interpretazione letterale di detti servizi, con la conseguenza che **l'utilizzo di tale terminologia sarebbe richiesto solo in relazione all'operazione di emissione della carta** (e quindi non anche per i rinnovi, il canone e le commissioni). Si chiede che venga chiarito e omogeneizzato il trattamento di queste voci. Inoltre, si chiede conferma, a chiarimento della nota redazionale (2-bis), che sia le spese di emissione sia le spese di gestione delle carte debbano essere indicate separatamente.
4. **Definizione di "Spese per invio estratto conto" contenuta nella Legenda.** Si segnala che nella definizione è stato eliminato il riferimento al canale di comunicazione stabilito nel contratto.

*Considerato il livello di dettaglio degli aspetti sopra riportati si resta ovviamente a disposizione per ogni eventuale approfondimento.*